



Michele Pellegrino Lise
NOTAIO
P.zza Guglielmo Marconi 9
Spinea (VE)
T 041992292

Repertorio n. 2.676

Raccolta n. 2.265

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno ventotto del mese di ottobre, in Venezia, presso la Chiesa di Santa Maria Mater Domini, Sestiere di Santa Croce n.2117 alle ore diciotto e due minuti.

28 ottobre 2020, h.18,02.

Innanzi a me, Avv. Michele PELLEGRINO LISE, Notaio in Spinea, con studio in Piazza Guglielmo Marconi n. 9, iscritto nel Collegio notarile del Distretto di Venezia è personalmente comparso il signor DONADELLO Luca nato a Jesolo (VE) il 21 febbraio 1963, e domiciliato per la carica ove appresso il quale interviene al presente verbale, non in proprio ma quale Presidente del Consiglio Direttivo dell' "Associazione Centro S. Maria Mater Domini per la formazione e la consulenza della coppia e della famiglia O.N.L.U.S.", con sede in Venezia (VE), Sestiere di Santa Croce n. 2117, numero di codice fiscale 94012980275, partita I.V.A. 03134190275, Associazione riconosciuta in data 7 agosto 1992 ed iscritta al Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato con il n.392 ed al registro presso il Tribunale di Venezia in data 11 novembre 1992 con il n.413.

Detto Comparsante della cui identità personale io Notaio sono certo, avendo i requisiti di legge, dichiara che è stata convocata per oggi, in questo luogo ed a questa ora, l'Assemblea della predetta associazione, i seconda convocazione per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

"1) modifiche statutarie come da decreto legislativo 117 del 3 marzo 2017; ...omissis..."

e chiede a me Notaio di redigere il Verbale relativamente al primo punto all'ordine del giorno. A questo punto il comparsante assume la presidenza dell'Assemblea su designazione dei presenti e consta e fa constare che:

- son presenti i seguenti associati, in proprio e per delega, Cerchier Rossella, Argenton Alberto, Munaretto Giustina, Brass Filippo, Castellani Giovanni, Zanusso Giovanna Katia, Donadello Luca, Fazzini Chiara, Saccoman Daniela, Giantin Alessandro, Francescut Daniela, Martinengo Pietro, Rossi Silvana, Vianello Paola, Scarpa Roberto, Scarparo Daniela, Zanon Giuliano, Parrocchia San Giovanni Battista (don Gianni Fassina);
- che sono presenti i seguenti componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente Luca DONADELLO, il Direttore e Consigliere Alessandro GIANTIN, i Consiglieri Giuliano ZANON, Alberto ARGENTONI, Filippo BRASS, Roberto SCARPA, Daniela FRANCESCUT;
- che non è presente il revisore dei conti Michele BORTOLUZZI;
- che è presente il consulente spirituale don Pierpaolo Dal Corso;
- che pertanto la presente Assemblea è regolarmente costituita per deliberare sull'Ordine del giorno.

Il Presidente, pertanto, dichiara di aver accertato l'identità e la legittimazione dei presenti e che è validamente costituita la presente Assemblea ed idonea a deliberare sul proposto ordine del giorno.

Passando alla trattazione del primo punto ordine del giorno, il Presidente espone le ragioni per le quali è necessario adeguare l'attuale Statuto sociale al decreto legislativo 3 marzo 2017, n.117 (Codice del Terzo

REGISTRATO A

VENEZIA

Il 04 dicembre 2020

al n. 25517 serie 1T

esente



Firmato digitalmente da
MICHELE PELLEGRINO LISE
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
VENEZIA:80016330278

Settore), illustrando all'assemblea i requisiti anche patrimoniali che l'associazione dovrà possedere per l'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore. Spiega inoltre che è opportuno approvare un nuovo testo di Statuto contenente le modifiche inderogabili e le clausole derogatorie necessarie per adeguare l'attuale testo al Codice del Terzo settore dando, infine, lettura del nuovo testo di Statuto.

Espone altresì all'Assemblea che l'efficacia del nuovo testo dello Statuto è subordinata al decorso del termine di cui all'art. 104, comma 2, decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ma che vi sarà la possibilità per il Consiglio Direttivo di chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore prima del termine di cui al comma che precede ed in tale caso il nuovo testo di Statuto diverrà efficace con l'iscrizione dell'Associazione in detto Registro. In conclusione spiega che soltanto quando il nuovo testo di Statuto sarà pienamente efficace, cesseranno di produrre qualsiasi effetto le disposizioni contenute nello Statuto attualmente in vigore che continuerà, fino ad allora, a regolare la vita dell'Associazione.

Quindi, il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito all'approvazione del nuovo testo di Statuto. L'Assemblea, udito quanto esposto dal Presidente, all'unanimità, con voto espresso per alzata di mano,

DELIBERA:

1) di approvare le modifiche apportate allo Statuto per adeguarlo al D.lgs 3 luglio 2017, n.117 (Codice del Terzo Settore) ed in conseguenza di approvare il nuovo testo di Statuto contenente le suddette modifiche, composto di 21 (ventuno) articoli, che si allega al presente verbale, la cui efficacia è sospesa perché subordinata secondo quanto sopra indicato dal Presidente;

3) di delegare il Presidente per dare attuazione alla presente delibera ed effettuare tutte le attività che saranno necessarie per l'iscrizione dell'associazione al Registro Unico Terzo Settore (RUNTS).

Il Presidente proclama i risultati della votazione e mi consegna il nuovo Statuto che debitamente sottoscritto dal Presidente e da me Notaio che viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A".

A questo punto il Presidente, essendosi conclusa la trattazione del primo punto all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, dichiara sospesa l'Assemblea e sono le ore diciotto e trenta minuti.

Le spese del presente atto, sue annesse e dipendenti sono a carico dell'Associazione.

Ai sensi della normativa in materia di Privacy, il comparente dichiara di essere stato informato che il trattamento dei dati personali forniti, nonché di quelli della qui costituita Associazione, è effettuato da me Notaio, in qualità di titolare del relativo trattamento nell'ambito dei compiti assegnatimi dalla legislazione vigente ed è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività propedeutiche a quest'atto, dipendenti formalità e adempimenti fiscali connessi.

Del che, ho redatto il presente Verbale, che ho letto, in Assemblea, al comparente, il quale dichiara di approvarlo; quindi il presente Verbale viene sottoscritto alle ore diciotto e trenta minuti.

Consta di due fogli, dattiloscritti da me e da persona di mia fiducia, sotto la mia personale direzione, ed in parte completati a mano, da me e da persona di mia fiducia, per cinque pagine intere e quanto fin qui della sesta.

F.to: Donadello Luca
Michele Pellegrino Lise (L.S.)

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
CENTRO S. MARIA MATER DOMINI PER LA FORMAZIONE E LA CONSULENZA ALLA COPPIA E
ALLA FAMIGLIA - ETS**

ART. 1 - Istituzione

1.1 E' costituito, come Associazione riconosciuta, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, un Ente del Terzo settore denominato "CENTRO S. MARIA MATER DOMINI PER LA FORMAZIONE E LA CONSULENZA ALLA COPPIA E ALLA FAMIGLIA, Ente del Terzo Settore - ETS", come tale sottoposto alla disciplina di cui al d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore). In relazione a quanto disposto nella disciplina transitoria di cui all'art. 20 del presente statuto, la denominazione che precede, contenente l'acronimo ETS, potrà essere utilizzata dall'Associazione solo una volta divenuto efficace il presente statuto e, comunque, non prima dell'iscrizione dell'Associazione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

1.2. L'Associazione ha sede in Venezia, Campo Santa Maria Mater Domini, Santa Croce n. 2117. Possono essere istituiti più centri operativi e sedi secondarie.

1.3. L'Associazione è Ente del Terzo Settore ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

1.4. L'Associazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione Veneto.

ART. 2 - Principi ispiratori e finalità

2.1. L'Associazione persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, l'Associazione ha finalità di assistenza sociale e socio-sanitaria ed offre un servizio di promozione, formazione, consulenza e terapia alla persona, alla coppia e alla famiglia.

2.2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma che precede, l'Associazione esercita le seguenti attività di interesse generale (così come definite dall'art.5 del d.lgs. 117/2017):

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

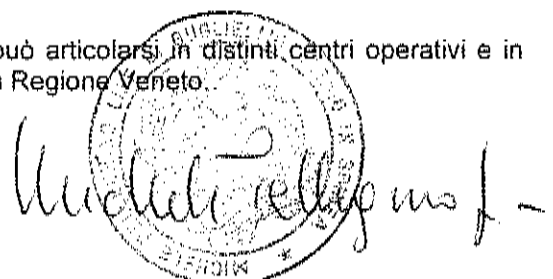
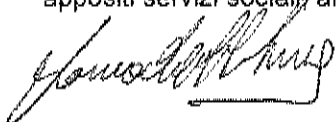
2.3. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle da ritenersi secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse sopra descritte, in conformità con quanto previsto all'art. 6 del d.lgs. 117/2017; il Consiglio Direttivo potrà individuare le attività da ritenersi secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra descritte.

A tal fine l'Associazione promuove e organizza:

- corsi di informazione, formazione, dibattiti e incontri sulle problematiche familiari e minorili, nonché in tema di sessualità, amore, vita di coppia ed ogni altro argomento attinente;
- corsi d'istruzione, formazione ed aggiornamento degli operatori sia dei consultori familiari, sia dei servizi sociali;
- attività di studio di particolare interesse sociale avente ad oggetto le problematiche familiari.

2.4. L'Associazione presta servizi di consulenza, sostegno e terapia nei confronti di singoli, coppie e famiglie su tutti i piani, in particolare medico, psicologico, morale, giuridico. A tal fine essa istituisce consultori familiari ed altri servizi di assistenza familiare.

2.5. Per il conseguimento degli scopi statuari, l'Associazione può articolarsi in distinti centri operativi e in appositi servizi sociali, anche in più sedi, purché nell'ambito della Regione Veneto.



2.6. Nelle proprie attività l'Associazione trae ispirazione dai principi della dottrina cristiana, nel rispetto delle scelte responsabili delle persone. Essa agisce con profondi legami alla Chiesa di Venezia ed al suo Pastore, il Patriarca di Venezia.

ART. 3 - Casa Famiglia

L'Associazione si impegna ad intrattenere rapporti di particolare collaborazione con la Casa Famiglia di Venezia, Giudecca n. 668, assicurando sia il sostegno e la consulenza agli utenti, sia il servizio di formazione degli operatori.

ART. 4 - Servizi

4.1. Tutta l'attività dell'Associazione viene svolta in conformità alla normativa vigente sia per quanto riguarda i consultori familiari, sia per le altre attività.

4.2. L'Associazione può operare direttamente sia con strutture proprie, sia in regime di collaborazione o convenzione con strutture pubbliche o private.

ART. 5 - Assenza di fini di lucro

5.1. L'Associazione non persegue fini di lucro. Eventuali avanzi di gestione devono essere impiegati esclusivamente per lo svolgimento di attività istituzionali o per incrementare le dotazioni dell'Associazione finalizzate alle stesse.

5.2. L'Associazione non può distribuire, né in forma diretta né indiretta, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve e premi sui risultati di gestione ad amministratori, sindaci e revisori, fondatori, soci, associati, lavoratori dipendenti o collaboratori e comunque in nessuna delle modalità espressamente vietate dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

ART. 6 - Patrimonio e bilancio

6.1. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a. dal fondo di dotazione, nonché da ogni altra somma che a tal fine venga destinata con deliberazione dell'Assemblea;
- b. dalle immobilizzazioni tecniche acquistate per le finalità istituzionali costituite da beni mobili e immobili;
- c. dai diritti inerenti la propria attività;
- d. da elargizioni di enti e privati con destinazione a patrimonio;

6.2. Il patrimonio dell'Associazione potrà essere utilizzato solo per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

6.3. L'Associazione ha l'obbligo di redigere il bilancio entro il termine e nelle forme previste dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e deve tenere i libri sociali ed apposita contabilità.

6.4. Oltre alle scritture prescritte dalle norme di legge ai fini contabili e fiscali, l'Associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'organo di controllo, ove nominato. I libri di cui alle lettere a) e b) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri dell'Associazione previa apposita istanza al Consiglio Direttivo.

ART. 7 - Organi

7.1. Sono organi dell'Associazione l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, i Revisori dei Conti.

7.2. Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite e non danno diritto a compenso alcuno.

ART. 8 - Soci

8.1. Sono soci dell'Associazione coloro che chiedono di farne parte e siano ammessi con voto a maggioranza assoluta dei presenti in Consiglio Direttivo. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso mancata ammissione del richiedente, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato entro novanta giorni dalla presentazione della domanda. L'interessato può, entro novanta giorni dalla comunicazione di rigetto, chiedere che sulla sua istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

8.2. Essi ne fanno parte a tempo indeterminato, salvo quanto previsto dall'art. 10. La qualità di socio non è trasmissibile ed è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ART. 9 - Diritti e doveri

9.1. Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri; in particolare a tutti i soci è garantita la partecipazione alla vita sociale e l'intervento in Assemblea con diritto di voto.

9.2. Ogni socio ha nei confronti dell'Associazione doveri morali in ordine alla sua promozione e doveri materiali di collaborazione e di contribuzione; versa perciò una quota annuale fissata dall'Assemblea.

9.3. I soci non possono assumere in alcun caso rapporto di lavoro dipendente con l'Associazione.

ART. 10 - Recesso ed esclusione dei soci

10.1. Il recesso dei soci può avvenire per dimissioni, per mancata corresponsione per più di due anni della quota associativa o per esclusione da parte dell'Assemblea per gravi motivi.

10.2. Nei primi due casi il recesso opera di diritto, mentre nell'ultima ipotesi l'esclusione deve essere assunta con deliberazione motivata espressa con voto segreto di almeno due terzi dei soci. Il socio potrà ricorrere avverso l'esclusione, ai sensi dell'articolo 24, terzo comma, del codice civile.

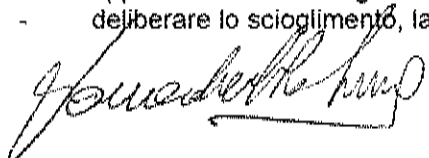
ART. 11 - Assemblea

11.1. L'Assemblea è la riunione dei soci e può essere ordinaria e straordinaria.

Le Assemblee vengono convocate dal Consiglio Direttivo o dietro richiesta di almeno un decimo dei soci, mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno e diretta ad ogni socio, trasmessa almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'incontro.

11.2. L'Assemblea in sede ordinaria è convocata una volta l'anno per:

- approvare gli indirizzi generali ed il programma operativo annuale predisposto dal Consiglio Direttivo;
- approvare entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio, che deve essere depositato presso la sede associativa a disposizione degli associati almeno quindici giorni prima della riunione;
- eleggere fra i soci per un triennio i membri del Consiglio Direttivo in numero compreso tra cinque e nove;
- eleggere, anche al di fuori dei propri membri, da uno a tre Revisori dei Conti iscritti nel registro dei revisori contabili, che restano in carica per la durata del Consiglio Direttivo;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'ammissione e sull'esclusione dei soci;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.



11.3. L'Assemblea, in sede ordinaria, delibera in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci e a maggioranza dei voti espressi; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti e a maggioranza dei voti espressi.

11.4. L'Assemblea, in sede straordinaria, delibera sulle modifiche dello statuto, sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

11.5. Il presente Statuto potrà essere modificato con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

11.6. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

11.7. E' ammesso il voto per delega che dovrà essere conferita esclusivamente a soci. Ogni socio non potrà esercitare il voto che per se stesso e per non più di due soci deleganti.

ART. 12 - Consiglio Direttivo

12.1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da cinque a nove consiglieri eletti dall'Assemblea per la durata di un triennio e rimane in carica comunque fino all'elezione del nuovo Consiglio. Oltre ai membri eletti partecipano ai lavori del Consiglio, con voto consultivo, il Direttore e il Consigliere spirituale.

12.2. Il Consiglio Direttivo

- ha tutti i poteri esecutivi ed operativi necessari per la vita dell'Associazione;
- elegge il Presidente fra i propri componenti che abbiano ottenuto il gradimento del Patriarca di Venezia a ricoprire tale carica;
- nomina per un triennio il Direttore, anche al di fuori del Consiglio Direttivo o dei membri dell'Associazione;
- predispone i bilanci ed i programmi da sottoporre all'Assemblea;
- esercita ogni potere inerente al funzionamento dell'Associazione;
- autorizza il Presidente a instaurare rapporti di lavoro sia dipendente che autonomo;
- si riunisce almeno una volta a bimestre su richiesta del Presidente o di almeno due membri;
- delibera tutte le spese, eccetto quelle che possono essere deliberate dal Presidente o per delega dal Direttore nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

12.3. Per la validità delle delibere occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri eletti del Consiglio Direttivo e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 13 - Presidente

13.1. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri alla prima riunione dopo ogni elezione e dura in carica, salvo revoca o dimissioni, per tutto il periodo in cui resta in carica il Consiglio Direttivo che lo ha eletto.

13.2. Egli ha la rappresentanza legale anche in giudizio dell'Associazione.

ART. 14 –Revisori dei conti

Il Revisore dei conti, o i Revisori dei conti:

- partecipano alle riunioni del Consiglio direttivo, con voto consultivo;
 - vigilano sul rispetto da parte degli amministratori dello statuto e della legge;
 - controllano periodicamente la tenuta dei libri contabili e la consistenza di cassa;
- controllano il rendiconto economico e lo stato patrimoniale dell'Associazione cui riferiscono con apposita relazione di controllo.

ART. 15 - Direttore

15.1. Il Direttore, nell'ambito delle deleghe conferitegli dal Consiglio Direttivo e nel rispetto delle direttive da questo impartite, sovrintende l'attività dell'Associazione, dà attuazione alle delibere del Consiglio e dell'assemblea, cura le entrate e le uscite ed è responsabile della gestione economica dell'Associazione, tiene l'inventario dei beni.

15.2. Nell'esercizio di tali attività si avvale, sotto la sua responsabilità, delle strutture secondo l'organigramma predisposto al Consiglio Direttivo.

ART. 16 - Consigliere spirituale

Il Consigliere spirituale, nominato dal Patriarca di Venezia, può ricoprire all'interno dell'Associazione anche il ruolo di consulente etico.

ART. 17 - Funzionamento finanziario

17.1. L'esercizio coincide con l'anno solare.

17.2. Le entrate dell'Associazione sono costituite dalle quote sociali siccome stabilite a norma dello statuto, dai proventi destinati alle finalità istituzionali e da ogni ulteriore provento connesso alle attività dell'Associazione.

ART. 18 - Controversie

Salvo quanto disposto inderogabilmente dalla legge, le controversie tra soci e tra questi e l'Associazione, saranno sottoposte alla competenza, esclusiva di tre Proviviri, da nominarsi per un triennio dall'Assemblea, anche al di fuori dei soci. Essi giudicheranno in via inappellabile quali amichevoli compositori in dispensa di ogni formalità di procedura, fatto salvo il principio del rispetto del contraddittorio.

ART. 19 - Devoluzione del patrimonio

Nel caso di scioglimento, cessazione o liquidazione dell'Associazione il suo patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 su deliberazione di scioglimento dell'ente da parte dell'Assemblea o per disposizione dell'autorità che proceda alla liquidazione in assenza di questa, ad altro Ente del Terzo Settore di ispirazione cristiana, operante nell'ambito diocesano che si occupi di assistenza e formazione della famiglia e, in difetto di tale possibilità, ad altro Ente del terzo Settore di ispirazione cristiana che persegua fini simili a quelli di cui all'art. 2 del presente statuto secondo le disposizioni contenute nella delibera assembleare di scioglimento, salvo quanto previsto dalla normativa vigente.

ART. 20 – DISCIPLINA TRANSITORIA

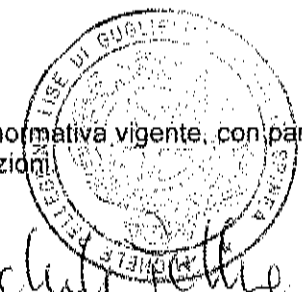
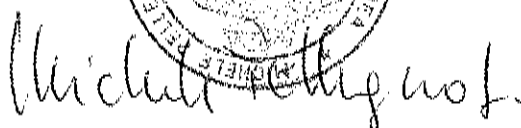
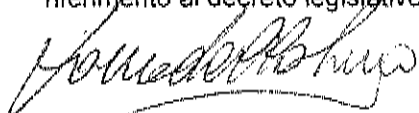
20.1. L'efficacia del presente statuto è subordinata al decorso del termine di cui all'art. 104, co. 2, d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

20.2. Resta ferma la possibilità per il Consiglio Direttivo di chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore prima del termine di cui al comma che precede; in tale caso il presente statuto diverrà efficace con l'iscrizione dell'Associazione in detto Registro.

20.3. Una volta che il presente statuto sia divenuto pienamente efficace, cesseranno di produrre qualsiasi effetto le disposizioni contenute nello statuto attualmente in vigore.

ART. 21 – Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si rinvia al codice civile e alla normativa vigente, con particolare riferimento al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni.



**Certificazione di conformità di copia redatta su supporto digitale a originale redatto su
supporto analogico**

(art. 22, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - art. 68-ter, legge 16 febbraio 1913, n. 89)

Certifico io sottoscritto, Avv. Michele Pellegrino Lise, Notaio in Spinea, iscritto nel ruolo del Distretto notarile di Venezia, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia, composta di 3 (tre) facciate e di 1 (uno) allegato, redatta su supporto digitale, è conforme al documento originale, redatto su supporto analogico, conservato nei miei rogiti e firmato a norma di legge.

Spinea (VE), nove dicembre duemilaventi, nel mio studio in Piazza Guglielmo Marconi n. 9.

[file firmato digitalmente dal Notaio Michele Pellegrino Lise]